

95998

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014

Comuni in provincia di Trento**Comune di Riva del Garda****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 21 ottobre 2014, n. 235

Proposta di rettifica n. 8 delle previsioni del piano regolatore generale (PRG), con procedura semplificata ex art. 34, comma 1 della L.P. 1/2008 per errori materiali presenti nelle norme di attuazione (art. 8) e negli ambiti di interesse storico (scheda 455)

Relazione.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 dd. 20.9.2002 di approvazione del Piano Regolatore comprendeva indicazioni fornite all'Amministrazione comunale affinché procedesse a norma di legge a quelle integrazioni e/o correzioni e qualificazioni del Piano Regolatore che, pur opportune, non si erano rese possibili nella fase finale del procedimento.

Allo scopo si rende applicabile la procedura semplificata per la rettifica delle previsioni del piano regolatore generale, di cui al comma 1 dell'art. 34 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.

Sul merito il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 368 del 12.2.2003, ha assunto l'indirizzo amministrativo di affidare al Settore 7 - Area della Gestione del Territorio, Ambiente e delle Attività Produttive il periodico riscontro degli eventuali errori materiali cui è riservata la succitata disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 34 della L.P. 1/2008, antecedentemente recata dall'art. 42 bis della L.P. 22/1991.

In ottemperanza al menzionato indirizzo consiliare è stato operato d'ufficio il sistematico riscontro tecnico di errori materiali presenti negli elaborati del piano regolatore generale, accertati nello specifico sulla base di segnalazioni dirette inviate per iscritto da parte della Provincia Autonoma di Trento con comunicazione di Prot. n. 0032905 del 29.11.2012 e da parte del privato interessato con nota di Prot. n. 0027964 del 19.11.2013.

Conseguentemente si rileva la necessità di adeguare situazioni di contrasto in ordine ad errori materiali presenti nel PRG, più in particolare nella normativa e nella pianificazione dei centri storici.

Per esporre la difformità normativa va innanzitutto richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1902 dd. 7.9.2012 (B.U.R. 18.9.2012, n. 38/I-II), con cui si è concluso l'iter di approvazione della variante n. 9 al PRG di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), in vigore dal 19.9.2012.

Per esporre la difformità normativa va innanzitutto richiamata la segnalazione diretta di Prot. n. 0032905 del 29.11.2012, inviata dall'Ufficio per la pianificazione urbanistica e paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, da cui emerge chiaramente che quanto stabilito nell'art. 8, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), con riguardo alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, non può trovare applicazione nelle aree a bosco per contrasto con la disciplina sovraordinata di PUP vigente.

Considerato che la previsione pianificatoria di cui all'art. 8, comma 3 relativa alla determinazione dei parcheggi non è compresa tra quelle modificate durante la stesura dell'ultima variante normativa al PRG, in vigore dal 19.9.2012, si rileva l'attuale necessità di adeguare la situazione di contrasto risultante nello specifico in merito agli aspetti conflittuali rispetto alla disciplina vincolante di interesse provinciale sulle aree a bosco.

La predetta previsione del PRG necessitante di correzione dell'errore materiale risale infatti all'approvazione originaria e fa parte delle norme attuative fin dal 2002.

Come meglio spiegato nella Relazione illustrativa (allegato 1) e nel testo di Raffronto normativo (allegato 2), che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le incongruenze da sistemare riguardano i vincoli sovraordinati disposti dal PUP con la disciplina delle aree a bosco, dove non è ammessa la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali in osservanza della norma di cui all'art. 8, comma 3 delle N.T.A. del piano regolatore generale del Comune di Riva del Garda.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L.P. 1/2008, si configura quindi la necessità di procedere a specifico adeguamento dei contenuti normativi in contrasto, escludendo la realizzabilità di parcheggi pertinenziali nelle aree a bosco in rettifica dell'art. 8, comma 3 del PRG.

Per esporre invece gli errori materiali nella schedatura degli edifici di interesse storico n° 455 va fatto utile riferimento alle precisazioni particolareggiate contenute nella nota di Prot. n. 0027964 del 19.11.2013, inviata dal proprietario dell'immobile per evidenziare quanto impropriamente disciplinato nella classificazione della categoria d'intervento ammessa.

In effetti la reale situazione edilizia dimostra che l'immobile individuato dalla p.m. 1, sub 2 e 7, della p.ed. 688 C.C. Riva negli anni '90 è stato integralmente demolito e ricostruito in base a regolari concessioni non riscontrabili nello stato attuale della pianificazione che lo assoggetta a restauro e, per mero errore materiale, assegna all'intero complesso storico di pertinenza, dove si trova anche l'edificio "C" in parola, un'epoca di costruzione tra il 1860 e il 1939.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L.P. 1/2008, si configura quindi la necessità di procedere a specifico adeguamento dei contenuti della schedatura, disciplinando la realizzabilità di interventi di ristrutturazione esclusivamente sul cosiddetto edificio "C" vista la sua datazione successiva al 1939, come meglio riportato nella Relazione illustrativa (allegato 1) e nel Raffronto di centro storico (allegato 3), che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Esaminata la proposta di rettifica normativa n. 8/2014 dd. Ottobre 2014, composta da:

- n. 1 **Relazione illustrativa** (allegato 1);
- testo di **Raffronto normativo** (allegato 2);
- testo di **Raffronto centro storico** (allegato 3).

Dato atto che la presente deliberazione costituisce procedura di rettifica alle previsioni del PRG e che pertanto i 3 (tre) allegati di cui sopra sono approvati dal Comune che provvede a darne comunicazione alla comunità e alla Provincia, nonché a disporre la pubblicazione per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rilevato che la Commissione consiliare per l'Urbanistica, la Viabilità e l'Ambiente nella seduta dd. 29 settembre 2014 ha preso atto della proposta di aggiornamento delle previsioni normative del PRG individuate nell'art. 8, comma 3 e nella scheda n° 455.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 34 della L.P. n. 1 del 2008 per quanto attiene alle rettifiche delle previsioni del PRG presenti nelle norme di attuazione e negli insediamenti storici, da svolgersi con le seguenti modalità:

- gli atti di rettifica sono approvati dal Comune e sono comunicati alla Comunità e alla Provincia. Il Comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Dato atto che è stato previamente acquisito il parere stabilito dall'art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso ed inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L.

Visto il Regolamento di Contabilità e ss.mm. approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva.

Su invito del Sindaco Adalberto Mosaner.

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri presenti ai fini del numero legale: n. 19
- Consiglieri astenuti: n. 0
- Consiglieri presenti ai fini della votazione: n. 19
- voti favorevoli n. 19 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli, Malossini, Benini Matteo, Lorenzi Emanuela, Morandi, Pederzoli, Pasulo, Bacchin)
- Contrari: n. 0

delibera

1. di procedere alla correzione del piano regolatore generale, in esito alla positiva verifica d'ufficio delle segnalazioni di Prot. n. 0032905 del 29.11.2012 inviata dall'Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento e di Prot. n. 0027964 del 19.11.2013 pervenuta dal privato proprietario dell'edificio di interesse storico classificato nella schedatura n° 455, come indicato nell'apposita relazione illustrativa dd. ottobre 2014 (allegato 1) e nella documentazione di raffronto normativo (allegato 2) e di raffronto centro storico (allegato 3), che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare corso alla pubblicazione sul B.U.R. del presente atto di rettifica, nonché alle comunicazioni dovute alla comunità ed alla Provincia, in conformità a quanto disposto dall'art. 34 secondo comma della L.P. 1/2008;
3. di demandare alla Responsabile del Progetto speciale di coordinamento per l'Ufficio di Piano gli incumbenti relativi alle necessarie forme di pubblicità per notizia di cui al punto 2.;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

n. 3 allegati dd. ottobre 2014 (omissis)

IL PRESIDENTE
MASSIMO ACCORSI

IL SEGRETARIO GENERALE
LORENZA MORESCO
